

730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, Iva e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l'estensione dell'utilizzo del modello all'erede e l'ingresso dello sport bonus nel 730, l'introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l'indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l'inserimento, nel modello IVA/2020, della casella "Esonero dal visto di conformità" nel riquadro per la firma.

Certificazione Unica "CU 2019". Disponibili le prime versioni dei software di compilazione e controllo



Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2019, approvati i nuovi modelli per la [Certificazione Unica](#)

"CU 2019"

Per il periodo d'imposta 2018, i sostituti d'imposta devono **trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **entro il 7 marzo**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, **da rilasciare al percipiente entro il 31 marzo**. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Si precisa che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o **non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2019**.

Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- **Frontespizio** nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **Quadro CT** nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- **Certificazione Unica 2019** nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

È data facoltà ai sostituti d'imposta di **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed

assimilati **separatamente** dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

Obbligati alla trasmissione della certificazione sono tutti i sostituti d'imposta che nell'anno 2018 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente o assimilato, compresi quelli che hanno corrisposto redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, provvigioni e prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari. Stesso obbligo, anche per invio dei dati relativi alle **somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi**, alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi **nonché per l'invio dei dati relativi alle locazioni brevi**.

Sanzioni per l'omesso/errato invio

Rispetto all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle nuove certificazioni, in caso di errore/omissione nell'invio della certificazione unica, come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 19 febbraio 2015 ([par. 2.6 in "Finanza & Fisco" n. n. 43/2014, pag. 3016](#)), **non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.**

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione (**100 euro**) di cui all'articolo 2 del [D.Lgs. n. 175 del 2014](#) **non si applica se la sostituzione o l'annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.**

Pronti i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le prime versioni dei *software* che permettono di compilare e verificare

le Certificazioni uniche 2019.

[Link al software di compilazione della Certificazione Unica 2019](#)

[\(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019\)](#)

Il software Certificazione Unica 2019 consente la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

[Link al software di controllo](#)

[\(Versione: 1.0.0 del 07/02/2019\)](#)

La procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

730, Certificazione unica, 770, Cupe, Iva, Iva 74 bis. Le novità dei modelli

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2019 delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, Iva, Iva 74-bis, 770, e Cupe, con le relative istruzioni. Diverse le novità. Nel 730, ad esempio, fa il suo ingresso la detrazione per le spese per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, mentre nel modello IVA trovano spazio le ultime disposizioni

in materia di Gruppo IVA. La Certificazione unica, inoltre, apre al credito Inps relativo all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. A.P.E.).

Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA



Con 4 distinti provvedimenti, l'Agenzia delle entrate ha approvato il primo set di modelli dichiarativi relativi al 2018.

I provvedimenti, tutti datati 15 gennaio 2019, riguardano:

- [i modelli di dichiarazione IVA/2019 concernenti l'anno 2018, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2019 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;](#)
- [la Certificazione Unica "CU 2019", relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni;](#)
- [lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate](#)

- e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- il modello 770/2019, relativo all'anno di imposta 2018, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.

(Link al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/>)

Nuova certificazione unica “CU 2018”. Novità e termini di trasmissione e consegna

**CERTIFICAZIONE
UNICA 2018**

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento del Direttore del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018](#), ha approvato la Certificazione Unica 2018 (CU 2018), che il sostituto deve utilizzare nell'anno 2018 per dichiarare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, in relazione al periodo d'imposta 2017. Come è avvenuto l'anno passato, i modelli di Certificazione Unica sono due: ordinario e sintetico.

La **Certificazione Unica** è costituita da:

- **Frontespizio:** dati anagrafici del sostituto, dati anagrafici del contribuente;
- **Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:** dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali, prospetto dei familiari a carico e TFR;
- **Certificazione dei redditi di lavoro autonomo**, delle provvigioni e dei redditi diversi (dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate) **e le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio;**
- Dati relativi alle **locazioni Brevi.**

Con il provvedimento citato, individuate inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni. Confermata la facoltà ai sostituti d'imposta di **suddividere il flusso telematico** inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. **È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.**

La [Certificazione Unica 2018](#), va **trasmessa** (modello "ordinario") **per via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro il 7 marzo 2018** e va **consegnata** (modello "sintetico") **entro il 31 marzo al lavoratore dipendente** o al lavoratore autonomo **entro il 31 marzo 2018** (termini differito **al 3 aprile 2018**, primo giorno feriale successivo). Come ricorda il § 5.4 del provvedimento di approvazione, **la trasmissione in via telematica** delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, **può avvenire entro il termine** (31 ottobre 2018) **di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta** di cui al comma 1 del richiamato art. 4, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 ([legge di bilancio 2018 – in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2516](#)). Contestualmente alla trasmissione delle certificazioni, il sostituto d'imposta è tenuto ad allegare anche i dati relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei **modelli 730-4** se tale comunicazione **non è stata già validamente presentata** con il relativo modello di comunicazione (CS0) ovvero con il quadro CT presente nella certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta. Di conseguenza, qualora il sostituto d'imposta non abbia in precedenza validamente presentato una comunicazione CS0 ovvero il quadro CT con la Certificazione Unica relativa a precedenti anni d'imposta, il quadro CT dovrà essere compilato in tutte le diverse forniture all'interno delle quali siano presenti certificazioni di redditi di lavoro dipendente. Non deve invece, essere mai allegato nelle forniture che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo e/o certificazioni dei dati relativi alle locazioni brevi. Il quadro CT non deve essere mai allegato nel caso di Comunicazione di tipo “Annullamento” o “Sostituzione”.

Entra nella nuova certificazione anche la [nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo](#). La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è aggiornata anche la sezione relativa ai premi di

risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10729/2018,](#) recante: «Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La modulistica, prelevata dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 14.02.2018, è aggiornata con delle modifiche apportate dal Comunicato (errata-corrige) del 9 febbraio 2018.

Approvata la versione definitiva dei modelli 2018 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

Approvati i modelli 2018 delle [dichiarazioni 730](#), [certificazione unica](#), [IVA](#), [770](#), [IVA 74-bis](#) e [CUPE](#), con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l'ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA

di gruppo e *split payment*. Di seguito la novità più rilevanti.

Modello 730

Aggiornate le istruzioni del [modello 730/2018](#) con il nuovo termine del 23 luglio per l'invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell'assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al **riga D4**, con il nuovo codice "10".

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **riga F8**, in modo da poter indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato

e *welfare* aziendale: è aumentato l'importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

Modello IVA

Nuova veste per il **quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche)** che da quest'anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, **integrare o correggere** i dati omessi, incompleti o errati nelle **comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** ([cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017](#)). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, **compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) **occorre comunque barrare la casella "VH"** posta in calce al quadro VL nel riquadro "*Quadri compilati*". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli **enti o le società commerciali controllanti dal 2018** potranno comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (**quadro VG**). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l'esercizio congiunto dell'opzione solo nell'ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Nel **quadro VX** sono stati inseriti nuovi righi per l'indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i **rigli VE38 e VJ18** per l'esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di *split payment* riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate

nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 17-*ter* del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-*ter* (apportate dall'art. 1 del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)) **si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.**

Certificazione Unica

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo [modello CU](#) 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la **trasmissione telematica** delle certificazioni uniche contenenti **esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata** può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), **ossia entro il 31 ottobre 2018.**

Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE

Nel [nuovo CUPE](#) recepisce la disposizione contenuta nel [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017](#) che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in

soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti **a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

- partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
- partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
- partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con **esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva**.

È, inoltre, utilizzato per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico.

La modulistica dichiarativa 2018 approvata

La Certificazione Unica “CU 2018” relativa all’anno 2017

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione della Certificazione Unica "CU 2018", relativa all'anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

I modelli 730/2018 relativi all'anno 2017

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»

Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

[Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2018, prot. 9520](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»

Il modello 770/2018 relativo all'anno di imposta 2017 con le istruzioni

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621**](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione del modello 770/2018, relativo all'anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati*»

La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l'anno 2017 con le relative istruzioni

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581**](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l'anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2018 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*»

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

[**Link al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10671**](#), pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «*Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni*»